

**COMUNE DI CASTANO PRIMO  
PROVINCIA DI MILANO  
(SCRITTURA PRIVATA)**

ATTO/REP. N. \_\_ DEL \_\_\_\_\_.

OGGETTO: “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTANO PRIMO E \_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A. SACCHI DI VIA OLIMPIADI PER LA DURATA DI ANNI TRE”

L'anno duemilaventicinque il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

**Il Comune di Castano Primo**, indicato d'ora in avanti come “Amministrazione Comunale - AC”, (C.F./p. iva 01639920154), in persona del Responsabile dei Servizi alla Persona dott.ssa Cristiana Mocchetti, domiciliato per la carica a Castano Primo (MI) in c.so Roma snc – Villa Rusconi, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta

**E**

**L'Associazione/Società sportiva dilettantistica/ente promozione sportiva** \_\_\_\_\_ individuata d'ora in avanti come “GESTORE”, con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, il cui atto costitutivo e statuto sono depositati agli atti d'ufficio al prot. n. \_\_\_\_\_ – in data \_\_\_\_\_, Partita Iva \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in persona del suo presidente nonché legale rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

- 1) Che con Delibera C.C. n. 6/2025 il Centro Sportivo oggetto della presente convenzione è stato classificato come privo di rilevanza economica;
- 2) Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'AC ha attivato il percorso amministrativo finalizzato all'assegnazione degli impianti tramite procedura di co-progettazione per un periodo di tre anni;
- 3) Che tale percorso amministrativo è stato concluso con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 4) Che l'AC intende promuovere e realizzare forme innovative di concessione per le strutture sportive che responsabilizzino i concessionari sollevando il più possibile l'AC nella gestione diretta degli impianti;

## **RICHIAMATI**

- 1) L'art 118 della Costituzione laddove si sottolinea che i “comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- 2) L'art. 3 del D.Lgs 267/2000: “I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- 3) L'art. 8 del D.Lgs 267/2000: “I comuni (...) valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”;
- 4) lo Statuto del Comune di Castano Primo;
- 4) La Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008 n. 3, in particolare art. 20 comma 1: “La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali”;
- 5) la DDG Lombardia 28 dicembre 2011 n. 12884;

## **CONSIDERATO**

- 1) Che l'Amministrazione ha dato luogo ad un “avviso pubblico” relativo alla procedura di co-progettazione finalizzata ad individuare idoneo gestore del Centro Sportivo Comunale A. Sacchi, come da Determinazione n. \_\_\_\_\_;
- 2) Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. \_\_\_\_/2025 ha approvato lo schema della presente convenzione;
- 3) Che è intenzione dell'Amministrazione dar luogo a forme di convenzione che promuovano un ruolo maggiormente attivo delle associazioni sportive nella gestione degli impianti e permettano di conseguire una maggiore efficienza ed efficacia gestionale;
- 4) Che il Gestore ha manifestato il proprio formale assenso alla sottoscrizione del presente atto;
- 5) Che il gestore è affiliato alla *federazione appartenenza* – Codice \_\_\_\_\_ ed è iscritta *al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche* al n. \_\_\_\_\_;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – Premesse**

- 1) Le premesse si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto

### **ART. 2 - Oggetto della Convenzione**

- 1) Costituiscono oggetto della presente convenzione:
  - a. La promozione dell'attività sportiva sul territorio quale elemento per incentivare la socialità delle persone e l'adozione di sani stili di vita, soprattutto tra le generazioni più giovani;
  - b. La promozione in via prioritaria e subordinata delle diverse attività sportive praticabili presso il centro Sportivo Comunale A. Sacchi;
  - c. La promozione della dimensione culturale, educativa, sociale e formativa dello sport;
  - d. La promozione dell'associazionismo sportivo locale quale forma di partecipazione allo sviluppo della comunità locale;
  - e. La gestione, da parte del gestore, del Centro Sportivo Comunale A. Sacchi di via Olimpiadi individuato nella planimetria allegata (Allegato 2);
  
- 2) Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al gestore così come descritti nel documento allegato (Inventario);

3) L'impianto viene concesso per gli scopi di cui alla presente convenzione. È fatto divieto al gestore di servirsi degli impianti sportivi per un uso diverso da quello concordato e di cedere e/o concedere l'uso degli stessi a terzi a qualsiasi titolo al di fuori di quanto esplicitamente previsto agli artt. 2 e 6. La violazione di tali divieti comporterà *ipso jure* la risoluzione della presente convenzione e la possibilità di richiedere, da parte dell'Amministrazione, l'immediato rilascio dell'impianto.

### **ART. 3 – Durata e Cauzione**

1) La presente convenzione scadrà il XX.XX.2028.

2) Il gestore dovrà prestare all'AC una garanzia definitiva, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore della convenzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, dell'integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del gestore.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il gestore è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

E' ammessa la presentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale di Castano Primo. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione potrà essere integrata, a spese del gestore, a meno che l'Amministrazione non ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell'inadempienza del gestore.

Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del gestore, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Responsabile dei Servizi alla Persona. La scadenza della cauzione dovrà essere di almeno 60 giorni successivi alla scadenza della convenzione.

### **ART. 4 – Oneri e impegni del Gestore**

1) Al gestore compete:

a) Gestione degli impianti secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione e da quelle richiamate nel presente atto;

b) Direzione amministrativa e tecnico- organizzativa dell'impianto sportivo e delle attività ivi praticate;

c) Organizzazione e gestione delle attività ivi svolte;

d) Gestione del personale addetto;

e) Pulizia degli ambienti pertinenti all'impianto;

f) Gestione ordinaria degli impianti idro-termo-sanitari, elettrici nonché degli impianti di smaltimento delle acque reflue;

g) Manutenzione ordinaria relativa a tutti gli impianti tecnologici;

h) Manutenzione ordinaria degli arredi;

i) Manutenzione ordinaria delle strutture

j) Fornitura del materiale utile alla manutenzione ordinaria dell'intero centro sportivo;

k) Tutte le spese inerenti le utenze elettriche e telefoniche, il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua, il consumo di acqua e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti all'interno dell'impianto

l) Garantire i servizi di carattere sportivo rivolti a tutti i cittadini, con particolare riferimento alla popolazione giovanile, scolastica e alle fasce deboli della popolazione;

2) Il gestore garantirà lo svolgimento dell'attività sportiva senza esclusioni e/o discriminazioni;

3) Il gestore garantirà l'inserimento gratuito di almeno n. 4 utenti segnalati dai Servizi Sociali comunali per progetti di integrazione sociale e scolastica;

4) Il gestore, con oneri a proprio carico, si impegna:

i) A garantire l'uso gratuito degli impianti sportivi all'AC per almeno n. 4 volte all'anno. Le modalità verranno concordate e programmate e dovranno comunque permettere lo svolgimento delle attività già previste dal gestore. Durante l'uso dovrà essere garantito dall'Associazione il servizio di apertura, accoglienza, vigilanza, chiusura e pulizia finale;

ii) Ad effettuare la manutenzione del verde, ove necessari ad integrazione di quanto già in carico all'AC (Allegato 3)

5) Saranno a carico del Gestore tutti gli oneri relativi all'organizzazione delle attività sportive;

6) Il gestore ha l'obbligo di stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati

a) Responsabilità Civile per un massimale di € 2.500.000,00 per sinistro per danni a cose, animali e persone;

b) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

i) € 2.000.000,00 per sinistro;

ii) € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal Gestore stessa o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà comunale, per la durata della convenzione, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al Gestore

7) I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del Gestore né nei confronti dell'Amministrazione, né nei confronti dei terzi danneggiati

8) L'Associazione comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza;

#### **ART. 5 - Personale addetto e sicurezza**

1) Il gestore s'impegna nei confronti dell'eventuale personale ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori (Legge 81/2008);

2) Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra può comportare la revoca della convenzione;

3) Il Gestore solleva inoltre l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa e richiesta derivanti dai predetti rapporti di lavoro con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del codice civile, nonché da eventuali infortuni;

4) L'utilizzo di macchinari, strumenti, utensili vari e l'esecuzione dei lavori, dovranno essere affidati a personale qualificato autorizzato dall'Associazione e sotto la sua diretta responsabilità, secondo le specifiche normative in vigore;

- 5) Il gestore deve predisporre a firma di un tecnico abilitato, con oneri a proprio carico, un piano di evacuazione e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza, oltre che il DUVRI;
- 6) A tal fine il Gestore dovrà effettuare una mappatura degli impianti con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti eventuali addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'AC, unitamente alla relativa valutazione dei rischi.

#### **ART. 6 – Entrate, Tariffe degli impianti e Attività commerciali----**

- 1) Al gestore competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso degli impianti;
- 2) Le tariffe di utilizzo dell'impianto sono approvate dall'Amministrazione Comunale e verranno direttamente riscosse e trattenute dal Gestore;
- 3) Il Gestore invierà con scadenza semestrale dalla stipula del presente contratto un report relativo alle richieste di terzi e alle tariffe applicate;
- 4) Al fine esclusivo di promuovere la funzione sociale degli impianti sportivi e a reperire risorse economiche utili alla gestione degli stessi il Gestore può svolgere la seguente attività commerciale i cui introiti saranno incamerati dalla stessa:
  - a) Attività di somministrazione bevande e alimenti secondo le seguenti modalità:
    - i. All'interno dell'impianto negli spazi specificamente individuati e idonei allo scopo.
    - ii. Applicando prezzi che non siano superiori a quelli medi di mercato relativo al Comune di Castano Primo;
    - iii. Nel rispetto delle norme civilistiche, penali, fiscali, tributarie e igieniche vigenti;
    - iv. Munendosi delle apposite autorizzazioni e licenze, correlate alla durata della convenzione, previste dalla normativa vigente;
    - v. Garantendo l'apertura del servizio per almeno 20 ore settimanali medie, e comunque durante lo svolgimento delle attività;
    - vi. Utenti: la generalità dei cittadini;
  - b) Altre attività:
    - i. Attività di animazione e ricreazione (centro estivo, corsi sportivi diversi)
    - ii. Attività di affitto dei campi e della pista di atletica nelle fasce orarie per i terzi, secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione;
    - iii. Il Gestore ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva per le proprie attività entro il perimetro dell'impianto. Sarà cura del Gestore garantire l'assoluto rispetto della normativa vigente in tale ambito, mentre nessuna responsabilità ha l'Amministrazione in tal senso. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) È fatto obbligo al gestore di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità;
- 5) Le attività dovranno essere aperte a chiunque ne faccia richiesta senza operare alcuna discriminazione;
- 6) Il Gestore svolgerà tali attività esclusivamente in proprio nome, sollevando l'Amministrazione da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa con l'attività commerciale svolta nell'impianto
- 7) Il Gestore è tenuta al rispetto delle norme civilistiche, penali, fiscali, tributarie e igieniche vigenti;
- 8) Il Gestore provvederà autonomamente a munirsi delle apposite autorizzazioni e licenze, correlate alla durata della convenzione, previste dalla normativa vigente (licenza gestione dell'impianto, SCIA di somministrazione, voltura CPI);

- 9) Gli introiti verranno incamerati dal Gestore e saranno utilizzati per coprire i costi di gestione dell'impianto;
- 10) È facoltà del Gestore far pagare biglietti di ingresso per la visione di partite e gare relative alle attività delle Federazioni sportive per atleti;
- 11) Tutte le autorizzazioni relative alle attività di tale articolo sono operanti limitatamente al periodo della convenzione, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in concessione;
- 12) Qualsiasi contratto stipulato dal Gestore con terzi per la gestione dell'impianto che coinvolgano, a qualunque titolo, le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti non dovranno eccedere la durata della convenzione;
- 13) Il Gestore concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa;
- 14) Per la gestione delle attività di somministrazione il Gestore potrà avvalersi di un soggetto terzo. In tale circostanza:
  - a. Il soggetto terzo deve possedere i requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - b. La durata del contratto non potrà eccedere la durata della convenzione;
  - c. Copia del contratto deve essere trasmessa formalmente all'Amministrazione;

#### **ART. 7 – Report e Rendicontazione**

- 1) Entro il 31 luglio di ogni anno (a decorrere dal 31.07.2026) il Gestore dovrà inviare una relazione complessiva delle attività, contenente:
  - a) Il bilancio dell'attività svolta;
  - b) La descrizione delle criticità, dei punti di forza e le possibili azioni di miglioramento;
  - c) Un rendiconto economico dei costi sostenuti per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione

#### **ART. 8 – Obblighi del Comune**

- 1) Competono al Comune gli oneri relativi ai seguenti aspetti:
  - a) Mettere a disposizione gli impianti oggetto della presente convenzione;
  - b) Le attività di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
  - d) Le manutenzioni ordinarie di cui all'Allegato 3, punti da 1 a 7

#### **ART. 9 – Penalità**

- 1) Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni
- 2) Qualora il Gestore non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare (con atto motivato) una penalità;
- 3) Le penalità sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
- 4) In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio
- 5) Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione.

#### **ART. 10 – Risoluzione anticipata della convenzione**

- 1) L'Amministrazione Comunale potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l'esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;
- 2) L'Amministrazione Comunale potrà revocare la convenzione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, salvo comunque il diritto di risarcimento danni;
- 3) L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida a adempiere con prefissione di congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:
  - a) Scioglimento dell'Associazione o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura associativa del Gestore si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione delle capacità tecnico finanziarie o patrimoniali;
  - b) Applicazione delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni a carico degli amministratori legali rappresentanti del gestore e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi;
  - c) Condanna di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- 4) La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.
- 5) La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente dal Comune per motivi di pubblico interesse;

#### **ART. 11 - Ispezioni e Controlli**

- 1) Allo scopo di poter constatare l'effettivo e adeguato svolgimento del servizio e la corretta gestione degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, avrà il diritto di accedere all'interno degli impianti sportivi comunali in qualunque tempo, allo scopo di accertare il rispetto dell'uso pubblico ed in generale l'osservanza degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione e delle norme di legge;
- 2) Il Gestore, inoltre, si obbliga a fornire tutti i dati e le informazioni eventualmente richieste.

#### **ART. 12 – Norme finali**

- 1) Modifiche alla presente convenzione potranno essere introdotte di comune accordo tra le parti;
- 2) Ai sensi del Reg UE 679/2016, l'Associazione è individuata quale incaricata del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune di Castano Primo nella persona del Sindaco e Responsabile Servizi alla Persona, nell'ambito del quale i dati sono trattati. Nel trattamento dei dati l'Associazione deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti in materia. L'accesso è autorizzato ai dati personali e sensibili la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
- 3) Ai sensi del Reg UE 679/2016, l'Associazione è edotta che l'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente documento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia
- 4) La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso di contestazione e con onere a carico del Gestore;
- 5) Per tutto quanto non contemplato espressamente nella presente convenzione si farà riferimento alle norme vigenti e a quelle eventualmente introdotte nel periodo della sua durata;
- 6) Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il gestore, non risolubili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Busto Arsizio;
- 7) Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata il rapporto s'intende regolato dal Codice Civile, dagli usi e consuetudini;

8) Le parti contraenti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo la presente convenzione, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati, dei quali, avendone presa visione in precedenza, rinunciano ad udire la lettura